

REGOLAMENTO 6 dicembre 2013, n. 8

**REGOLAMENTO DI ATTUAZIONE DELLE NORME PER LA REALIZZAZIONE DI IMPIANTI
SERRICOLI FUNZIONALI ALLO SVILUPPO DELLE ATTIVITÀ AGRICOLE.**
(Leggi regionali 24 marzo 1995, n. 8, 21 marzo 1996, n. 7, 22 novembre 2010, n. 13, 18 dicembre
2012, n. 33, 6 maggio 2013, n. 5)

LA GIUNTA REGIONALE

ha deliberato

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

visto l'articolo 121, 4° comma della Costituzione;
visto lo Statuto della Regione Campania approvato con legge regionale 28 maggio 2009, n.6;
visto in particolare l'articolo 56 dello Statuto, che disciplina la potestà regolamentare;
visto il decreto presidenziale del 4 febbraio 2011, n. 23 (Direttive generali per la definizione dell'iter
procedimentale per l'emanazione dei regolamenti regionali);
vista la delibera della Giunta regionale n. 335 dell' 8 agosto 2013;
visto che il Consiglio Regionale ha approvato il Regolamento nella seduta dell'11 novembre 2013

EMANA

il seguente Regolamento regionale:

SOMMARIO

- Articolo 1 – Oggetto e finalità
- Articolo 2 – Definizioni
- Articolo 3 – Regimazione delle acque meteoriche e di esercizio
- Articolo 4 – Aspetti urbanistici
- Articolo 5 – Tipologie costruttive degli impianti serricoli
- Articolo 6 – Materiali di copertura
- Articolo 7 – Dimensionamento dell'avanserra
- Articolo 8 – Ubicazione dell'avanserra
- Articolo 9 – Impianti attrezzature e servizi in avanserra
- Articolo 10 – Dimensionamento di impianti e servizi in avanserra
- Articolo 11 – Procedure amministrative
- Articolo 12 – Regularizzazione degli impianti serricoli
- Articolo 13 – Apprestamenti di protezione
- Articolo 14 – Quaderno di campagna
- Articolo 15 – Norme transitorie
- Articolo 16 – Entrata in vigore

Art. 1 Oggetto e finalità

1. Il presente regolamento fissa le norme di attuazione di cui alle leggi regionali 24 marzo 1995, n. 8 (Norme per la realizzazione di impianti serricoli funzionali allo sviluppo delle attività agricole), 21 marzo 1996, n. 7 (Modifiche ed integrazioni della legge regionale 24 marzo 1995 n. 8, concernente “norme per la realizzazione di impianti serricoli funzionali allo sviluppo delle attività agricole”), 22 novembre 2010, n. 13 (Regolarizzazione degli impianti terricoli), 18 dicembre 2012, n. 33 (Modifiche alla legge regionale 24 marzo 1995, n. 8 concernente “norme per la realizzazione di impianti serricoli funzionali allo sviluppo delle attività agricole”) e 6 maggio 2013, n. 5 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale 2013 e pluriennale 2013 – 2015 della Regione Campania “legge finanziaria regionale per l’anno 2013”).
2. Con il termine di “impianti serricoli” si intende non solo la struttura nella quale ha luogo la coltivazione delle varie specie, di cui all’articolo 2, comma 1, della legge regionale n. 8 del 1995, ma anche a quelle che, in rapporto di connessione e complementarietà con le attività di coltivazione, risultano funzionali all’esercizio dell’attività agricola nel suo complesso e allo sviluppo delle potenzialità produttive del comparto agricoltura di cui all’articolo 1 della legge regionale n. 8 del 1995.
3. Il presente regolamento:
 - a) detta i criteri e le norme tecniche per la realizzazione e la regolarizzazione degli impianti serricoli, definendo le tipologie e i parametri tecnici delle moderne tecnologie ausiliari di cui all’articolo 2, comma 1, della legge regionale n. 8 del 1995;
 - b) definisce i criteri e le norme tecniche per la realizzazione delle coperture stagionali di cui all’articolo 10 della legge regionale n. 8 del 1995.

Art. 2 Definizioni

1. Ai sensi delle leggi regionali nn. 8 del 1995, 7 del 1996, 13 del 2010, 33 del 2012 e 5 del 2013, ai fini del presente regolamento, si intende per:
 - a) impianti serricoli: le strutture di protezione, con tetto a falde spioventi oppure ad arco che, con l’ausilio delle moderne tecnologie, sono adibite alla coltivazione, alla lavorazione post raccolta, allo stoccaggio dei prodotti, all’allocazione di impianti, attrezzature e servizi, alla vendita diretta delle produzioni orticole, floricole, frutticole e vivaistiche. Ai sensi dell’articolo 1, comma 2, della legge regionale n. 13 del 2010, rientrano inoltre tra gli impianti serricoli le strutture idonee a determinare condizioni agronomiche ottimali per la messa a dimora, per lo sviluppo e per la produzione, l’essiccazione e la lavorazione della coltura tabacchicola;
 - b) serre: le parti dell’impianto serricolo adibite ad attività di coltivazione e la cui copertura del tetto, a falde spioventi oppure ad arco, e delle pareti laterali è realizzata con film plastico, lastre rigide in materiale plastico o vetro, reti ombreggianti, reti antiafidiche, reti antigrandine;
 - c) avanserre: le parti dell’impianto serricolo adibite alle attività strettamente connesse al processo di coltivazione, quali lavorazioni post raccolta, stoccaggio dei prodotti, allocazione di impianti, attrezzature e servizi, vendita diretta delle produzioni;
 - d) apprestamenti di protezione: le coperture stagionali e le strutture ad elevata semplicità costruttiva, generalmente impiegate in agricoltura per la semi-forzatura, l’ombreggiamento e la protezione delle colture, non riconducibili alle caratteristiche degli impianti serricoli previsti dal presente regolamento;
 - e) copertura: ciò che copre, chiude o riveste il tetto o le pareti laterali degli impianti serricoli e degli apprestamenti di protezione, realizzabile, a seconda dei casi, con i seguenti materiali:
 - 1) film in plastica: pellicola o membrana in materiale plastico impiegata in agricoltura per proteggere e creare condizioni microclimatiche favorevoli alla coltivazione;
 - 2) reti ombreggianti: reti a maglie, aventi anche funzione protettiva, con percentuale di ombreggiamento tra il 30 e il 90 per cento destinate a creare condizioni idonee per la coltivazione di specie ombrofile;
 - 3) reti antiafidiche: reti protettive idonee ad impedire il passaggio degli afidi in ambienti di coltivazione protetti;
 - 4) lastre di vetro e fogli di plastica: materiale rigido utilizzato per la protezione delle piante atto a creare condizioni microclimatiche favorevoli alla coltivazione;

- f) forzatura: tecnica di coltivazione in ambiente protetto con controllo attivo dei parametri microclimatici di coltivazione adottata, generalmente, per ottenere produzioni extrastagionali. Frequente in coltivazioni ad alta specializzazione e, in modo particolare, nel settore della floricoltura e del vivaismo;
- g) semiforzatura: tecnica di coltivazione in ambiente protetto con controllo passivo dei parametri microclimatici di coltivazione adottata, generalmente, per ottenere produzioni precoci o tardive. Frequente in orticoltura, floricoltura, frutticoltura e tabacchicoltura;
- h) controllo attivo dei parametri microclimatici (climatizzazione attiva): si realizza con l'ausilio di impianti e attrezzature, a funzionamento manuale o automatizzato, che permettono la regolazione e il controllo delle condizioni microclimatiche di coltivazione in ambiente protetto, in particolare di temperatura, umidità relativa, illuminazione, concentrazione di anidride carbonica (CO₂), ventilazione. Con il controllo attivo si agisce sui flussi di massa ed energia modificando i flussi naturali mediante aggiunta o sottrazione di quantità programmate fornite dagli impianti al fine di ottenere condizioni non altrimenti producibili con il solo controllo passivo;
- i) controllo passivo dei parametri microclimatici (climatizzazione passiva): si realizza senza l'ausilio di impianti e attrezzature di cui alla lettera h). Con il controllo passivo si agisce sui flussi di massa ed energia modificando i flussi naturali senza aggiunte o sottrazioni dirette;
- j) ordinaria coltivazione del suolo: l'utilizzazione agricola del suolo esercitata secondo gli ordinamenti colturali e i metodi di coltivazione che diffusamente e mediamente caratterizzano una determinata area di riferimento. Alle predette condizioni le coltivazioni sotto serra o sotto apprestamenti di protezione sono da considerarsi ordinaria coltivazione del suolo.

Art. 3

Regimazione delle acque meteoriche e di esercizio

1. La realizzazione e l'esercizio degli impianti serricoli non comporta un incremento della pericolosità idraulica nel bacino drenante di competenza e, pertanto, è accompagnata da opportuni interventi compensativi, atti a garantire condizioni di invarianza idraulica rispetto ai deflussi di piena.
2. Le opere realizzabili per il deflusso e la raccolta delle acque meteoriche e di quelle eventuali derivanti dall'esercizio degli impianti di cui all'articolo 3, comma 3, della legge regionale n. 8 del 1995, sono grondaie, vasche di laminazione, vasche di raccolta, cisterne, bacini artificiali, pozzi perdenti, fosse d'infiltrazione, stradoni drenanti e, comunque, tutte le soluzioni tecniche di scopo adottabili. La relativa realizzazione va effettuata nel rispetto della normativa di sicurezza dei luoghi di lavoro e di quella antincendio di cui al decreto del Ministro dell'interno 9 febbraio 1989 (Norme di sicurezza antincendi da applicarsi nella progettazione ed installazione di impianti di produzione calore a servizio delle serre), al decreto del Ministero dell'interno 20 dicembre 2012 (Regola tecnica di prevenzione incendi per gli impianti di protezione attiva contro l'incendio installati nelle attività soggette ai controlli di prevenzione incendi), del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 (Norme in materia ambientale) e del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81 (Attuazione dell'articolo 1 della legge 3 agosto 2007, n. 123, in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro).
3. Fermo quanto stabilito dal decreto legislativo n. 152 del 2006, per le aziende che utilizzano sistemi di fertirrigazione che non prevedono il recupero della soluzione e che non danno luogo alla formazione di acque reflue, non occorre il trattamento delle acque derivanti dall'esercizio degli impianti.

Art. 4

Aspetti urbanistici

1. Gli impianti terricoli non determinano un peso volumetrico-urbanistico, nel senso specifico del termine edilizio, stabilito per le aree di cui all'articolo 4 della legge regionale n. 8 del 1995, in quanto installazioni tecnologiche esclusivamente funzionali allo svolgimento dell'attività agricola e non riconducibili, pertanto, a un organismo edilizio. Qualsiasi sia la tipologia costruttiva prescelta è sempre rispettato il principio di cui all'articolo 3, comma 2, della legge regionale n. 8 del 1995, secondo cui le strutture da realizzare non comportano mutamento della destinazione d'uso dei suoli e non determinano modificazioni irreversibili dei luoghi interessati.

Art. 5

Tipologie costruttive degli impianti serricoli

1. Dal punto di vista della struttura portante, sia serre che avanserre hanno le medesime caratteristiche costruttive. In base alla forma, alla dimensione, alle proprietà dei materiali e alle coperture, gli impianti serricoli di cui all'articolo 2, comma 1, della legge regionale n. 8 1995, sono riconducibili, in via generale e non esaustiva, alle seguenti tipologie strutturali:
 - a) strutture in legno: realizzate con pali direttamente infissi nel terreno e traverse predisposte, perlopiù, per la copertura con film di plastica, campata non inferiore a 5 metri, destinate, generalmente, alla semiforzatura delle colture;
 - b) tunnel: alti al colmo non meno di 2 metri, costituiti da elementi tubolari curvati in acciaio zincato o altro metallo dello sviluppo lineare non inferiore a 4,5 metri, muniti di sistema di ancoraggio al terreno, senza pilastri portanti, destinati, generalmente, alla semiforzatura delle colture;
 - c) tunnel-serre: costituiti da tubolari semplici leggeri con pilastri portanti senza porte scorrevoli oppure aperture automatizzate, utilizzati, generalmente, per colture orticole del tipo IV gamma e adatti alla semiforzatura delle colture;
 - d) strutture in elementi tubolari: strutture portanti in acciaio zincato a caldo o altro metallo predisposte per la copertura in film plastico o lastre rigide, costituite da arcate a tunnel in elementi tubolari, pilastri portanti in tubolari, travi o profili pressopiegati, comprensiva di porte scorrevoli, con aperture manuali o automatizzate al colmo e sulle pareti laterali, destinate, generalmente, sia alla semiforzatura che alla forzatura delle colture;
 - e) strutture a capriate semplici: struttura portante in acciaio zincato a caldo o altro metallo predisposta per la copertura in film plastico, lastre rigide di plastica oppure vetro, costituita da capriate a traliccio o a trave (IPE) e da pilastri portanti in travi o profili pressopiegati, comprensiva di porte scorrevoli, aperture automatizzate al colmo e sulle pareti laterali, destinate, generalmente, alla forzatura delle colture;
 - f) strutture a traliccio con piccole navate: struttura portante in acciaio zincato a caldo o altro metallo, predisposta per la copertura in vetro, costituita da capriate a traliccio con orditura del tetto eseguita mediante la realizzazione di piccole navate a una o più falde comprensive di porte scorrevoli, destinate, generalmente, alla forzatura delle colture.

Art. 6

Materiali di copertura

1. La copertura del tetto e delle pareti laterali delle serre, come definite all'articolo 2, comma 1, lettera b) è realizzabile con materiali a diversi indici di trasparenza, quali film plastico, doppio film gonfiato, lastre rigide in plastica, lastre di vetro, che consentono, dall'esterno, la visione ed il controllo delle colture, ai sensi dell'articolo 3, comma 2, della legge regionale n. 8 del 1995. Sono vietate soluzioni compositive compatte suscettibili, anche in assenza di opere di mutamento di destinazione d'uso, o soluzioni che richiedono, all'atto della dismissione dell'impianto, attività di demolizione e non di semplice smontaggio. Per il completamento delle chiusure laterali, alla base degli elementi portanti e lungo il perimetro delle serre, è consentito il montaggio di cordoli prefabbricati, di modeste dimensioni, strettamente necessari al sostegno dei telai di appoggio che racchiudono il tamponamento se questo è realizzato con lastre rigide di plastica oppure con lastre di vetro. I cordoli, non sono collegati ai plinti di ancoraggio, non assumono, comunque, funzione di travi di collegamento e richiedono, all'atto della dismissione dell'impianto, attività di semplice smontaggio e non di demolizione secondo quanto disposto dall'articolo 3, comma 2, della legge regionale n. 8 del 1995.
2. Ai sensi dell'articolo 1, comma 3, della legge regionale n. 13 del 2010, la copertura del tetto e delle pareti laterali delle avanserre, come definite all'articolo 2, comma 1, lettera c) è realizzabile con materiali, trasparenti od opachi, e con tecniche che, in caso di dismissione dell'attività agricola, ne consentono il semplice smontaggio senza ricorrere ad operazioni di demolizione. E' consentito il montaggio di film e lastre opache, nonché pannelli leggeri compatti, anche coibentati, di spessore massimo pari a 60 millimetri. L'utilizzazione di detti pannelli è commisurato alle caratteristiche strutturali dell'avanserra, all'esercizio dell'attività agricola e alla funzione specifica di miglioramento delle condizioni di benessere e di lavoro degli addetti, di rispetto e adeguamento alla normativa sulla sicurezza dei luoghi di lavoro, di risparmio energetico. Nel merito, le amministrazioni locali nella fase istruttoria valutano la congruenza delle opere previste nel progetto corredato della relazione

tecnicoagronomica, redatta da professionista iscritto all'Albo dei dottori agronomi e dottori forestali, dei periti agrari e degli agrotecnici, nell'ambito delle rispettive competenze professionali. Il montaggio di cordoli prefabbricati è consentito anche per le avanserre alle medesime condizioni previste al comma 1.

Art. 7

Dimensionamento dell'avanserra

1. Ai sensi dell'articolo 1, comma 3, della legge regionale n. 13 del 2010:
 - a) per gli impianti serricoli fino a 1 ettaro di superficie, l'avanserra è realizzabile nella misura massima del 15 per cento;
 - b) per gli impianti serricoli oltre 1 ettaro di superficie, l'avanserra è realizzabile nella percentuale di cui alla lettera a), maggiorata fino a un massimo del 5 per cento della quota di superficie eccedente 1 ettaro.
2. Esclusivamente ai fini del calcolo della superficie dell'avanserra, con il termine impianto serricolo si intende l'unità produttiva, condotta da persona fisica o giuridica avente titolo, composta da serre e avanserre, anche separate tra loro, insistenti su una singola particella catastale o su più particelle catastali contigue, cioè fisicamente confinanti. Detta definizione è estesa ai casi in cui le particelle catastali sono divise da strade interpoderali, canali di scolo delle acque e di irrigazione pubblici o privati, fossi di bonifica e strade pubbliche.
3. Le serre e le avanserre che non si trovano nella condizione di cui al comma 2 sono da considerarsi impianti serricoli distinti anche se in capo a un'unica azienda agricola.
4. In considerazione del livello organizzativo meno complesso degli impianti serricoli le cui tipologie sono riconducibili a quelle previste al comma 1, lettera a), b) e c) dell'articolo 5, il limite massimo del 15 per cento di cui al comma 1, lettera a), è ridotto al 5 per cento della superficie dell'impianto serricolo.
5. Fermo restando i suddetti limiti, le avanserre sono dimensionate alle reali esigenze aziendali in ordine al tipo di coltivazione, alle dotazioni di impianti e tecnologie, al personale impiegato, agli eventuali piani di miglioramento documentabili.

Art. 8

Ubicazione dell'avanserra

1. Fermo restando quanto previsto all'articolo 7, l'ubicazione dell'avanserra rispetto all'impianto serricolo è libera.
2. Nel caso di impianto serricolo di cui all'articolo 7, comma 2, costituito da più strutture, può essere destinata ad avanserra anche una sola struttura o parte di essa.

Art. 9

Impianti, attrezzature e servizi in avanserra

1. Gli impianti, le attrezzature e i servizi allocabili in avanserra di cui all'articolo 1, comma 3, della legge regionale n. 13 del 2010, connessi allo svolgimento e al completamento del processo produttivo dell'azienda agricola sono:
 - a) impianti tecnologici di produzione: riscaldamento, ventilazione, umidificazione, trattamento delle acque d'irrigazione, fertirrigazione, trattamenti fitosanitari, concimazione carbonica;
 - b) impianti post raccolta: linee di selezione, confezionamento e trasformazione dei prodotti agricoli (selezionatrici, legatrici, etc.);
 - c) impianti di frigo-conservazione (celle frigorifere) realizzati con pannelli prefabbricati smontabili;
 - d) strutture per stoccaggio di concimi, fitofarmaci e substrati;
 - e) strutture per ricovero macchine e attrezzi agricoli;
 - f) servizi igienici e spogliatoi;
 - g) strutture di accoglienza e di relazione.
2. Le strutture per lo stoccaggio di concimi fitofarmaci substrati, le strutture per il ricovero di macchine e attrezzi agricoli, i servizi igienici, gli spogliatoi, le strutture di accoglienza e di relazione si realizzano con pannelli prefabbricati, aventi le medesime caratteristiche costruttive indicate all'articolo 6, comma 2.

3. Per l'adeguamento alla normativa vigente in materia di antincendio, di benessere e di sicurezza dei luoghi di lavoro, di contenimento dell'impatto ambientale, di risparmio energetico e per agevolare la movimentazione degli addetti, dei carrelli e delle macchine all'interno dell'avanserra, è consentito realizzare piani di appoggio, percorsi di servizio e pavimentazioni.
4. I piani di appoggio, i percorsi di servizio e le pavimentazioni di cui al comma 3 sono realizzabili con materiali e tecniche afferenti alle seguenti tipologie:
 - a) elementi modulari prefabbricati in calcestruzzo oppure altro materiale avente analoga funzione;
 - b) pannelli e lastre di cemento pre-compresso oppure di altro materiale avente analoga funzione, poggiati su massetto in brecciato di adeguata granulometria, a sua volta poggiato su teli aventi funzione di separazione dal terreno sottostante;
 - c) massetti discontinui in calcestruzzo magro, non armato, non collegati alla struttura portante dell'avanserra, realizzati su brecciato di adeguata granulometria, a sua volta poggiato su teli aventi funzione di separazione dal terreno sottostante.
5. In ogni caso la pavimentazione dell'avanserra impedisce la percolazione delle acque sporche attraverso l'introduzione di griglie e pozzetti a tenuta.
6. I piani di appoggio, i percorsi di servizio e le pavimentazioni, di cui al comma 3, disposti orizzontalmente al piano di campagna, anche se emergenti dal terreno per un'altezza minima tale da evitare l'invasione da parte delle acque meteoriche, non costituiscono opere murarie fuori terra.

Art. 10

Dimensionamento di impianti e servizi in avanserra

1. Il dimensionamento degli impianti e delle attrezzature è commisurato al processo produttivo aziendale ed eventualmente a quello previsto a seguito di piani di ammodernamento documentabili.
2. Il dimensionamento dei servizi igienici e degli spogliatoi di cui alla lettera f) del comma 1 dell'articolo 9 è commisurato e funzionale alle unità lavorative impiegate in azienda per il tipo di processo produttivo e per la superficie dell'impianto serricolo. I parametri di incidenza delle unità lavorative-uomo per coltura e per superficie da prendere a riferimento sono quelli previsti dal PSR Campania 2007-2013 oppure da analogo normativa vigente.

Art. 11

Procedure amministrative

1. La realizzazione degli impianti serricoli è disciplinata dalle leggi regionali nn. 8 del 1995, 7 del 1996, 13 del 2010, 33 del 2012 e 5 del 2013, nonché dal presente regolamento.
2. La realizzazione degli impianti serricoli di cui al presente regolamento è subordinata alla Denuncia di inizio attività (DIA) o alla Segnalazione certificata di inizio attività (SCIA) o ad altro idoneo titolo abilitativo amministrativo, in osservanza delle disposizioni normative vigenti. In assenza di specifica previsione degli strumenti urbanistici comunali vigenti, si applica quanto disposto dalla legge regionale 28 novembre 2001, n. 19 (Procedure per il rilascio dei permessi di costruire e per l'esercizio di interventi sostitutivi – Individuazione degli interventi edilizi subordinati a denuncia di inizio attività - Approvazione di piani attuativi dello strumento urbanistico generale nei comuni obbligati alla formazione del programma pluriennale di attuazione - Norme in materia di parcheggi pertinenziali - Modifiche alla legge regionale 28 novembre 2000, n. 15 e alla legge regionale 24 marzo 1995, n. 8).
3. In merito alla preventiva autorizzazione prevista all'articolo 7, comma 2, della legge regionale n. 8 del 1995, il consorzio di bonifica si esprime entro trenta giorni dal ricevimento della richiesta.
4. La denuncia di inizio attività, la SCIA, o altro idoneo titolo abilitativo amministrativo va corredata secondo quanto previsto dall'articolo 12, comma 1, della legge regionale n. 8 del 1995.
5. La DIA, la SCIA o altro idoneo titolo abilitativo amministrativo è accompagnata oltre che dalla documentazione tecnica di cui al comma 4, anche da relazione agronomica del processo produttivo aziendale, redatta da professionista iscritto all'Albo dei dottori agronomi e dottori forestali, dei periti agrari e degli agrotecnici, nell'ambito delle rispettive competenze professionali, corredata da elaborati grafici e layout di impianti, attrezzature e servizi, idonea a dimostrare il dimensionamento delle avanserre rispetto alle reali esigenze aziendali di cui agli articoli 6, comma 2, 7, 8, 9 e 10.
6. La sostituzione parziale degli elementi costruttivi gli impianti serricoli, compresi i materiali di copertura, non comportante modifiche plano-volumetriche ed entro i parametri fissati dal presente regolamento, non è soggetta ad alcuna autorizzazione o comunicazione al sindaco in quanto trattasi

di attività ordinaria strettamente connessa alla coltivazione dei fondi, assimilabile agli interventi di cui all'articolo 6, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380 (Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia).

Art. 12

Regolarizzazione degli impianti serricoli

1. La regolarizzazione è disciplinata dalle leggi regionali nn. 8 del 1995, 7 del 1996, 13 del 2010, 33 del 2012 e 5 del 2013, nonché dal presente regolamento.
2. Il procedimento amministrativo per la regolarizzazione degli impianti serricoli è quello della istanza di regolarizzazione al comune territorialmente competente
3. Con riferimento alle procedure per l'ottenimento della nulla osta per le aree gravate da vincolo paesistico si precisa che, in relazione alle tipologie realizzative fissate dalla l.r. n. 8 del 1995 che li configurano come strutture che non danno luogo a modificazioni irreversibili dello stato dei luoghi, il nulla osta va rilasciato dalle amministrazioni comunali, a tanto delegate ai sensi della l.r. n. 10 del 1982 in conformità a quanto previsto dall'articolo 7 della legge regionale n. 8 del 1995.
4. L'amministrazione comunale autorizza, ai sensi dell'articolo 1, comma 1, della legge regionale n. 13 del 2010, la regolarizzazione degli impianti serricoli preesistenti alla data del 25 novembre 2010, da attestare da parte dell'istante mediante dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà resa ai sensi dell'articolo 47 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445 (Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa).
5. Le aziende agricole già in possesso di titolo abilitativo per gli impianti serricoli (permesso a costruire, DIA, concessione, regolarizzazione, etc.) possono produrre al comune territorialmente competente istanza di regolarizzazione o adeguamento, comunque nel rispetto dei parametri indicati nel presente regolamento, corredata della documentazione di rito, anche delle sole avanserre o di eventuali differenze rispetto al titolo originario.

Art. 13

Apprestamenti di protezione

1. Gli apprestamenti di protezione sono strutture caratterizzate da semplicità costruttiva, sprovviste di opere murarie e di opere necessarie per il deflusso e la raccolta delle acque meteoriche.
2. In base alla forma, alle proprietà dei materiali e alle coperture, gli apprestamenti di protezione sono riconducibili alle seguenti tipologie:
 - a) le strutture di protezione con tetto a falda orizzontale e con copertura realizzata con reti ombreggianti, antiafidiche, antigrandine, costituita da elementi portanti verticali direttamente infissi al suolo e telai orizzontali di supporto, di altezza massima fino a 3 metri;
 - b) le strutture ad arco direttamente infisse al suolo senza l'ausilio di pilastri verticali, coperta con reti ombreggianti, antiafidiche, tessuto non tessuto, con altezza inferiore a 2 metri che sono rimossi a fine ciclo di coltivazione;
 - c) le strutture tubolari, di adeguata altezza, caratterizzate da semplicità costruttiva utilizzate per la protezione antigrandine dei frutteti specializzati.
3. Per gli apprestamenti di protezione non è prevista la possibilità di realizzare avanserre e, in nessun caso, possono costituire base di calcolo della superficie da destinare ad avanserra.

Art. 14

Quaderno di campagna

1. Ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 23 aprile 2001, n. 290 (Regolamento di semplificazione dei procedimenti di autorizzazione alla produzione, alla immissione in commercio e alla vendita di prodotti fitosanitari e relativi coadiuvanti (n. 46, allegato 1, L. n. 59/1997)) e del decreto del Presidente della Repubblica 28 febbraio 2012, n. 55 (Regolamento recante modifiche al decreto del Presidente della Repubblica 23 aprile 2001, n. 290, per la semplificazione dei procedimenti di autorizzazione alla produzione, alla immissione in commercio e alla vendita di prodotti fitosanitari e relativi coadiuvanti), l'adempimento di cui all'articolo 14, comma 4, della legge regionale n. 8 del 1995 è assolto con la tenuta obbligatoria del registro dei trattamenti effettuati, denominato "quaderno di campagna".

Art. 15
Norme transitorie

1. I procedimenti di cui agli articoli 12 e 13 in corso si concludono entro il termine massimo di sei mesi dalla data di entrata in vigore del presente regolamento, facendo salvi gli adempimenti istruttori già effettuati che l'ufficio amministrativo competente valuta ancora idonei alla conclusione dell'istruttoria.

Art. 16
Entrata in vigore

1. Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione Campania. Per quanto non espressamente disciplinato nel presente regolamento si applica la vigente normativa di settore.

Il presente Regolamento sarà pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione Campania. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e farlo osservare come Regolamento della Regione Campania.

Caldoro

Lavori preparatori

La Giunta regionale, con deliberazione n. 335 del 8 agosto 2013 (pubblicata nel BURC n. 52 del 30 settembre 2013), ha approvato il presente regolamento, su proposta dell'Assessore Daniela Nugnes e redatto dal Settore "Sperimentazione Informazione Ricerca e Consulenza in Agricoltura (Se.S.I.R.C.A.)" dell'Area Generale di Coordinamento "Sviluppo Attività Settore Primario".

Acquisito dal Consiglio regionale in data 2 ottobre 2013, con n. 483 del registro generale ed assegnato alla VIII Commissione consiliare permanente per l'esame.

Approvato dall'Assemblea legislativa regionale nella seduta del 11 novembre 2013.

Note

Avvertenza: il testo del regolamento viene pubblicato con le note redatte dall'Ufficio Legislativo del Presidente, al solo scopo di facilitarne la lettura (D.P.G.R.C. n. 15 del 20 novembre 2009 - "Regolamento di disciplina del Bollettino ufficiale della regione Campania in forma digitale").

Note all'articolo 1.

Comma 2.

Legge Regionale 24 marzo 1995, n. 8 già citata al comma 1 dell'articolo 1.

Articolo 1: "1. Nelle more di approvazione di una disciplina organica di tutela, salvaguardia, valorizzazione ed uso delle aree agricole, la Regione Campania, con la presente legge, detta norme per la realizzazione di impianti serricoli, funzionali all'ampliamento delle potenzialità produttive del comparto agricoltura."

Articolo 2, comma 1: "1. Sono considerati, ai fini della presente legge, impianti serricoli, quelle strutture idonee a determinare, con l'ausilio delle moderne tecnologie, condizioni agronomiche ottimali per la messa a dimora, sviluppo e produzione delle colture orto - frutto - floricole a ciclo stagionale o ininterrotto, ovvero con ripetizione della stessa specie di prodotto senza soluzione di continuità."

Comma 3, lettere a) e b).

Legge Regionale 24 marzo 1995, n. 8 già citata al comma 1 dell'articolo 1.

Articolo 2, comma 1 già citato nella nota al comma 2.

Articolo 10: "1. Non è subordinata né, a comunicazione né, ad autorizzazione comunale la realizzazione di coperture stagionali non aventi le caratteristiche di quelle di cui agli articoli 2 e 3 della presente legge, destinati a proteggere le colture. Resta, comunque, ferma la necessità del requisito soggettivo di cui al precedente articolo 8 e le condizioni oggettive di cui agli articoli 4 e 5."

Note all'articolo 2.

Comma 1.

Legge Regionale 24 marzo 1995, n. 8 già citata al comma 1 dell'articolo 1.

Legge Regionale 21 marzo 1996, n. 7 già citata al comma 1 dell'articolo 1.

Legge Regionale 22 novembre 2010, n. 13 già citata al comma 1 dell'articolo 1.

Legge Regionale 18 dicembre 2012, n. 33 già citata al comma 1 dell'articolo 1.

Legge Regionale 6 maggio 2013, n. 5 già citata al comma 1 dell'articolo 1.

Comma 1, lettera a).

Legge Regionale 22 novembre 2010, n. 13 già citata al comma 1 dell'articolo 1.

Articolo 1: “Regolarizzazione impianti terricoli.”

Comma 2: “2. Rientrano tra gli impianti serricoli di cui al comma 1 dell'articolo 2 della legge regionale n. 8/1995, le strutture idonee a determinare condizioni agronomiche ottimali per la messa a dimora, per lo sviluppo e per la produzione-essiccazione della coltura tabacchicola.”

Note all'articolo 3.

Comma 2.

Legge Regionale 24 marzo 1995, n. 8 già citata al comma 1 dell'articolo 1.

Articolo 3, comma 3: “3. Gli impianti serricoli devono essere provvisti di opere necessarie per il deflusso e la raccolta delle acque meteoriche e di quelle eventuali derivanti dall'esercizio degli impianti. La relativa realizzazione va effettuata nel rispetto della normativa di sicurezza dei luoghi di lavoro e di quella antincendi di cui al decreto del Ministro dell'interno 9/211989 e della legge n. 319 del 1976 e successive modificazioni ed integrazioni.”

Comma 3.

Decreto Legislativo 3 aprile 2006, n. 152 già citata al comma 2.

Note all'articolo 4.

Comma 1.

Legge Regionale 24 marzo 1995, n. 8 già citata al comma 1 dell'articolo 1.

Articolo 3, comma 2: “2. Le chiusure laterali degli impianti serricoli, così come la copertura, devono essere realizzate con materiali che consentono, dall'esterno, la visione ed il controllo delle colture. Sono, comunque, vietate soluzioni compositive compatte suscettibili, anche in assenza di opere, di mutamento di destinazione d'uso, ovvero soluzioni che richiedono, all'atto della dismissione dell'impianto, attività di demolizione e non di semplice smontaggio.”

Articolo 4: “1. Nei comuni dotati di strumenti urbanistici approvati o adottati, gli impianti di cui al precedente articolo 2 possono realizzarsi, esclusivamente, nelle parti di territorio individuate come zone omogenee "E" ai sensi del D.M. L.PP 2 aprile 1968, n. 1444 del Ministro dei lavori pubblici.

2. Nei detti comuni è possibile la realizzazione di impianti serricoli, anche in aree non ricadenti nelle zone omogenee "E" alle seguenti e concorrenti condizioni:

- che le stesse risultino, da almeno un decennio e documentalmente, destinate, ininterrottamente, ad attività agricola da parte dei soggetti di cui al successivo articolo 8;
- che le stesse si trovino al di fuori del centro abitato e del centro edificato delimitato ai sensi dell'articolo 17 della legge 6 agosto 1967, n. 765 e dell'articolo 18 della legge 22 ottobre 1971, n. 865.

3. Nei comuni di cui al comma 1 del presente articolo è possibile la realizzazione di impianti serricoli anche in aree gravate da vincoli decaduti per il decorso del termine quinquennale previsto

dall'articolo 2, I comma, della legge 19 novembre 1968, n. 1187 purché, ricorrono unitariamente le condizioni oggettive ed i requisiti soggettivi di cui al comma 2 del presente articolo.”.

Note all'articolo 5.

Comma 1.

Legge Regionale 24 marzo 1995, n. 8 già citata al comma 1 dell'articolo 1.

Articolo 2, comma 1 già citato nella nota al comma 2 dell'articolo 1.

Note all'articolo 6.

Comma 1.

Legge Regionale 24 marzo 1995, n. 8 già citata al comma 1 dell'articolo 1.

Articolo 3, comma 2: “2. Le chiusure laterali degli impianti serricoli, così come la copertura, devono essere realizzate con materiali che consentono, dall'esterno, la visione ed il controllo delle colture. Sono, comunque, vietate soluzioni compositive compatte suscettibili, anche in assenza di opere, di mutamento di destinazione d'uso, ovvero soluzioni che richiedono, all'atto della dismissione dell'impianto, attività di demolizione e non di semplice smontaggio.”.

Comma 2.

Legge Regionale 22 novembre 2010, n. 13 già citata al comma 1 dell'articolo 1.

Articolo 1: “Regolarizzazione impianti terricoli.”.

Comma 3: “3. Per allocare servizi, impianti e attrezzature, sono realizzabili, entro il limite del quindici per cento della superficie dell'impianto serricolo, avanserre con materiali di copertura trasparenti od opachi e con tecniche che, in caso di dismissione dell'attività agricola, consentono il semplice smontaggio senza ricorrere ad operazioni di demolizione.”.

Note all'articolo 7.

Comma 1.

Legge Regionale 22 novembre 2010, n. 13 già citata al comma 1 dell'articolo 1.

Articolo 1, comma 3 già citato nella nota al comma 2 dell'articolo 6.

Note all'articolo 9.

Comma 1.

Legge Regionale 22 novembre 2010, n. 13 già citata al comma 1 dell'articolo 1.

Articolo 1, comma 3 già citato nella nota al comma 2 dell'articolo 6.

Note all'articolo 11.

Comma 1.

Legge Regionale 24 marzo 1995, n. 8 già citata al comma 1 dell'articolo 1.

Legge Regionale 21 marzo 1996, n. 7 già citata al comma 1 dell'articolo 1.

Legge Regionale 22 novembre 2010, n. 13 già citata al comma 1 dell'articolo 1.

Legge Regionale 18 dicembre 2012, n. 33 già citata al comma 1 dell'articolo 1.

Legge Regionale 6 maggio 2013, n. 5 già citata al comma 1 dell'articolo 1.

Commi 3 e 4.

Legge Regionale 24 marzo 1995, n. 8 già citata al comma 1 dell'articolo 1.

Articolo 7, comma 2: “2. La realizzazione di impianti serricoli nelle aree soggette a vincoli (diretti o indiretti) imposti da leggi statali e regionali o da prescrizioni degli strumenti urbanistici a tutela di interessi storici, artistici, architettonici, archeologici, paesistici, ambientali, idrogeologici, della sicurezza del traffico è subordinata alla previa autorizzazione dell'autorità preposta alla tutela del vincolo e del Consorzio di Bonifica territorialmente competente per quanto concerne gli aspetti idraulici anche in assenza di specifiche prescrizioni degli strumenti urbanistici.”.

Articolo 12, comma 1: “1. La denuncia di inizio attività di cui all'articolo 9 va corredata, oltre che dalla documentazione prevista dal comma 11 dell'articolo 4 del decreto-legge 5 ottobre 1993, n. 398, convertito in legge 4 dicembre 1993, n. 493, anche dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà che preveda il mantenimento della destinazione dell'impianto a servizio della attività agricola.”.

Comma 6.

Decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380: “Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia.”.

Articolo 6: “Attività edilizia libera.”.

Comma 1: “1. Fatte salve le prescrizioni degli strumenti urbanistici comunali, e comunque nel rispetto delle altre normative di settore aventi incidenza sulla disciplina dell'attività edilizia e, in particolare, delle norme antisismiche, di sicurezza, antincendio, igienico-sanitarie, di quelle relative all'efficienza energetica nonché delle disposizioni contenute nel codice dei beni culturali e del paesaggio, di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, i seguenti interventi sono eseguiti senza alcun titolo abilitativo:

- a) gli interventi di manutenzione ordinaria;
- b) gli interventi volti all'eliminazione di barriere architettoniche che non comportino la realizzazione di rampe o di ascensori esterni, ovvero di manufatti che alterino la sagoma dell'edificio;
- c) le opere temporanee per attività di ricerca nel sottosuolo che abbiano carattere geognostico, ad esclusione di attività di ricerca di idrocarburi, e che siano eseguite in aree esterne al centro edificato;
- d) i movimenti di terra strettamente pertinenti all'esercizio dell'attività agricola e le pratiche agro-silvo-pastorali, compresi gli interventi su impianti idraulici agrari;
- e) le serre mobili stagionali, sprovviste di strutture in muratura, funzionali allo svolgimento dell'attività agricola.”.

Note all'articolo 12.**Comma 1.**

Legge Regionale 24 marzo 1995, n. 8 già citata al comma 1 dell'articolo 1.

Legge Regionale 21 marzo 1996, n. 7 già citata al comma 1 dell'articolo 1.

Legge Regionale 22 novembre 2010, n. 13 già citata al comma 1 dell'articolo 1.

Legge Regionale 18 dicembre 2012, n. 33 già citata al comma 1 dell'articolo 1.

Legge Regionale 6 maggio 2013, n. 5 già citata al comma 1 dell'articolo 1.

Comma 3.

Legge Regionale 24 marzo 1995, n. 8 già citata al comma 1 dell'articolo 1.

Articolo 7: “1. Non è consentita, comunque, la realizzazione di impianti serricoli in zone boscate soggette a vincolo forestale, in aree destinate, fermo il disposto di cui al comma tre del precedente articolo 4, dallo strumento urbanistico, adottato o approvato, ad opere di urbanizzazione primaria e secondaria nonché, ad altre opere pubbliche.

2. La realizzazione di impianti serricoli nelle aree soggette a vincoli (diretti o indiretti) imposti da leggi statali e regionali o da prescrizioni degli strumenti urbanistici a tutela di interessi storici, artistici, architettonici, archeologici, paesistici, ambientali, idrogeologici, della sicurezza del traffico è subordinata alla previa autorizzazione dell'autorità preposta alla tutela del vincolo e del Consorzio di Bonifica territorialmente competente per quanto concerne gli aspetti idraulici anche in assenza di specifiche prescrizioni degli strumenti urbanistici.”.

Legge Regionale 24 marzo 1982, n. 10: “Indirizzi programmatici e direttive fondamentali per l'esercizio delle deleghe e sub-deleghe ai sensi dell'art. 1 della L.R. 1° settembre 1981, n. 65: "Tutela dei beni ambientali".”.

Comma 4.

Legge Regionale 22 novembre 2010, n. 13 già citata al comma 1 dell'articolo 1.

Articolo 1 già citato nella nota al comma 1, lettera a) dell'articolo 2.

Comma 1: “1. Gli impianti serricoli funzionali allo sviluppo delle attività agricole, esistenti alla data di entrata in vigore della presente legge, sono regolarizzati, secondo i parametri fissati dalla legge regionale 24 marzo 1995, n. 8 (Norme per la realizzazione di impianti terricoli funzionali allo sviluppo delle attività agricole) e dalla legge regionale 21 marzo 1996, n. 7 (Modifiche ed integrazioni della legge regionale 24 marzo 1995, n. 8, concernente le norme per la realizzazione di impianti serricoli funzionali allo sviluppo delle attività agricole), mediante istanza al Sindaco, presentata entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.”.

Decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445: “Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa.”.

Articolo 47: “Dichiarazioni sostitutive dell'atto di notorietà.”.

“1. L'atto di notorietà concernente stati, qualità personali o fatti che siano a diretta conoscenza dell'interessato è sostituito da dichiarazione resa e sottoscritta dal medesimo con la osservanza delle modalità di cui all'articolo 38.

2. La dichiarazione resa nell'interesse proprio del dichiarante può riguardare anche stati, qualità personali e fatti relativi ad altri soggetti di cui egli abbia diretta conoscenza.

3. Fatte salve le eccezioni espressamente previste per legge, nei rapporti con la pubblica amministrazione e con i concessionari di pubblici servizi, tutti gli stati, le qualità personali e i fatti non espressamente indicati nell'articolo 46 sono comprovati dall'interessato mediante la dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà.

4. Salvo il caso in cui la legge preveda espressamente che la denuncia all'Autorità di Polizia Giudiziaria è presupposto necessario per attivare il procedimento amministrativo di rilascio del duplicato di documenti di riconoscimento o comunque attestanti stati e qualità personali dell'interessato, lo smarrimento dei documenti medesimi è comprovato da chi ne richiede il duplicato mediante dichiarazione sostitutiva.”.

Note all'articolo 14.

Comma 1.

Legge Regionale 24 marzo 1995, n. 8 già citata al comma 1 dell'articolo 1.

Articolo 14, comma 4: “4. Per le finalità di monitoraggio delle sostanze chimiche e dei presidi sanitari impiegati nel ciclo produttivo, i proprietari di serre, definite ai sensi della presente legge, sono obbligati annualmente a denunciare al Sindaco le quantità e la tipologia dei prodotti impiegati.”.